

27-4-22

Prot. N. 551

COMUNITA' MONTANA SABINA

IV Zona Regione Lazio – Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Data: 26.04.2022	Parere del revisore: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato. Variazione al bilancio 2022.
---------------------	---

Il revisore ha ricevuto in data 24.04.2022 la proposta di decreto del Commissario, con i poteri della Giunta, con data 20.04.2022, avente ad oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011 - variazione al bilancio 2022", ai fini della formazione del rendiconto per l'anno 2021.

Il revisore:

- Vista la citata proposta, con oggetto, " *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - variazione al bilancio 2022*", completa dei seguenti allegati:
 - x Elenco residui attivi conservati (Prospetto C);
 - x Elenco residui passivi conservati (Prospetto D);
 - x Elenco dei residui passivi eliminati dal conto del Bilancio 2021 (Prospetto A);
 - x Elenco degli impegni riaccertati con disponibilità (Prospetto B) ;
 - x Prospetto riepilogativo dei residui finali dell'esercizio 2021;
- Considerato che tale processo di riaccertamento dei residui, comporta la variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione già approvato, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato, il quale viene iscritto nella parte Entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 per euro 36.933,31, nello specifico:

Fondo Pluriennale vincolato	Parte corrente	Parte capitale
2022	10.797,00	26.136,31

- Considerato che non risultano residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate;
- Considerato che, come risulta da allegato prospetto A, risulta un ammontare di residui passivi eliminati dal conto del Bilancio 2021, in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per euro 5.555,47 che confluiscono nella quota di avanzo disponibile;
- Considerato altresì che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, le risultanze dei residui al 31.12.2021, sono le seguenti:

Residui attivi conservati	3.882,90
Residui passivi conservati	77.748,56

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi: " gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

> Il paragrafo 9.1 (Gestione dei residui) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 in base al quale: "La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali e' necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali e' necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito e' esigibile".*

Tenuto conto:

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile che il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ha espresso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000, riportati in calce alla proposta di decreto commissariale.

Tutto quanto sopra premesso:

al fine dello svolgimento della sua attività di controllo e di regolarità amministrativo-contabile, esaminati gli atti e la documentazione inviati dall'Ente,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta in oggetto, rilevando la sostanziale correttezza dell'operazione di riaccertamento dei residui eseguita.

Il Revisore

F. (Dott. Primo Ferranti)